SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 90

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 luglio al 3 agosto 2010)

INDICE

ALLEGRINI: sulla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale nel comune di Soriano del Cimino (Viterbo) (4-01849) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 2711

ASCIUTTI: sulla valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (Dsa) (4-03299) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, università e ricerca)* 2712

BALDINI: sulla candidatura di appartenenti alla Guardia di finanza alle recenti elezioni amministrative (4-01929) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2716

BIANCONI ed altri: su scelte organizzative del policlinico Sant'Orsola Malpighi, con particolare riferimento a possibili ingerenze politiche (4-02572) (risp. FAZIO, *ministro della salute)* 2717

COMPAGNA, PICCIONI: sull'insegnamento della geografia nella scuola secondaria superiore (4-02708) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, università e ricerca)* 2719

COSTA: sui servizi di pulizia nella Scuola di cavalleria di Lecce (4-03046) (risp. LA RUSSA, *ministro della difesa)* *Pag.* 2721

D'ALIA: sulla costituzione di società private per gestire attività della Croce rossa italiana (4-01375) (risp. FAZIO, *ministro della salute)* 2723

DE LILLO: sull'Istituto mediterraneo di ematologia (4-02364) (risp. FAZIO, *ministro della salute)* 2725

GAMBA: su un possibile episodio di turbativa della campagna elettorale per le elezioni amministrative nel Comune di Bollate (Milano) (4-02986) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2729

GENTILE: su un incidente durante un comizio elettorale nel Comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) (4-02946) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2732

GENTILE ed altri: sulla distribuzione di farmaci salvavita in Calabria (4-02809) (risp. FAZIO, *ministro della salute)* 2731

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

GRAMAZIO: su scelte organizzative assunte dall'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma (4-02447) (risp. ROCCELLA, *sottosegretario di Stato per la salute)* *Pag.* 2733

LANNUTTI: su cartelle esattoriali errate (4-01784) (risp. VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)* 2736

MALAN: sulla stabilizzazione degli ufficiali dei Carabinieri in ferma prefissata (4-00248) (risp. LA RUSSA, *ministro della difesa)* 2739

NESPOLI: su un concorso bandito dal Comune di Napoli (4-02590) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)* *Pag.* 2742

PORETTI, PERDUCA: sul Piano sanitario nazionale (4-02808) (risp. FAZIO, *ministro della salute)* 2744

TORRI: sulla stabilizzazione degli ufficiali dei Carabinieri in ferma prefissata (4-01229) (risp. LA RUSSA, *ministro della difesa)* 2740

ALLEGRINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Comune di Soriano del Cimino, in provincia di Viterbo, nel 2002, dopo aver preso visione del progetto proposto da «Immobilgest 94 Srl» per la realizzazione di una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) di 60 posti letto, richiede alla Regione Lazio l'autorizzazione preventiva, come previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, al fine di verificarne la rispondenza con il Piano di sviluppo regionale;

il Dipartimento sociale della Regione Lazio esprime parere preventivo favorevole alla realizzazione della citata struttura;

nel 2004 il Comune delibera l'adozione di una variante urbanistica per la realizzazione di una RSA presso il complesso immobiliare alberghiero denominato «Miramonti» di proprietà della «Immobilgest 94 Srl»;

nel 2005 il Comune invia alla Regione Lazio la variante urbanistica al Piano regolatore generale al fine di ottenerne l'approvazione definitiva e procedere alla realizzazione dell'opera in tempi stimati dai 12 ai 18 mesi;

considerato che:

nel 2006 il Comune di Soriano del Cimino emana un bando volto a individuare soggetti interessati alla costituzione di una società mista di capitali secondo la formula della società per azioni con capitale sociale;

tale bando pubblico contraddice le precedenti deliberazioni assunte dall'amministrazione comunale;

a seguito di tali provvedimenti, palesemente in contrasto tra loro, Immobilgest 94 srl ha dato l'avvio ad una serie di azioni legali finalizzate alla tutela delle proprie prerogative e alla salvaguardia dei propri legittimi interessi;

in particolare, il Tribunale amministrativo della Regione Lazio nel 2008 ritiene fondato il ricorso proposto dalla società e invalida il bando di concorso stabilendo che l'agire del Comune di Soriano del Cimino aveva ingenerato un «legittimo affidamento»;

preso atto che:

il legittimo affidamento costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa e rappresenta uno strumento di tutela avverso il comportamento irragionevole e contraddittorio dell'amministrazione;

il legittimo affidamento è stato oggetto di numerosissime pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea che, da tempo e costantemente, ne afferma la vigenza e il carattere fondamentale;

il bilanciamento tra interesse pubblico perseguito e interessi privati coinvolti dovrebbe avvenire alla luce di tali principi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se e quali provvedimenti intenda porre in essere in applicazione del principio di legittimo affidamento;

se sia a conoscenza dei criteri in base ai quali ha agito il Comune di Soriano del Cimino e se detti criteri siano conformi ai principi di trasparenza, buon affidamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

se sia a conoscenza di eventuali omissioni e/o inadempienze e, in caso affermativo, se intenda individuare gli eventuali responsabili e, infine, se e come intenda sanzionarli.

(4-01849)

(29 luglio 2009)

Risposta. – I quesiti formulati presuppongono la competenza, da parte del Governo, al controllo sugli atti posti in essere da un ente locale. Tale potere di controllo non rientra nelle attribuzioni dello Stato e, in ogni caso, non è più esercitabile dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Peraltro, sulla specifica questione è intervenuta una pronuncia della giustizia amministrativa, le cui statuizioni possono essere fatte valere con le modalità e gli strumenti a tale scopo previsti dal legislatore.

Esula, inoltre, dalle competenze del Ministero anche un'eventuale vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa dell'ente ai principi di imparzialità e buon andamento, funzione che l'art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 attribuisce all'Ispettorato per la funzione pubblica, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che ha effettivamente esercitato tali attribuzioni, ottenendo dal Comune di Soriano nel Cimino chiarimenti sull'*iter* procedimentale relativo al progetto per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(28 luglio 2010)

ASCIUTTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che per la prima volta in Italia è stata affrontata sul piano legislativo la problematica relativa alle difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) e alla valutazione degli apprendimenti stessi all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ove si prevede che «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo»;

considerato che:

con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 192, recante il regolamento per la valutazione degli alunni, adottato in attuazione del citato decreto-legge n. 137, all'art. 10, rubricato «Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)», veniva dettagliatamente disciplinata la diversa modalità di valutazione degli allievi con DSA, prevedendo, in particolare al comma 1, che, per gli alunni con DSA adeguatamente certificate, «la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni»;

a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei;

rilevato che:

il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha adottato in passato una serie di note e circolari relative alla problematica degli alunni con DSA, in particolare: la nota 5 ottobre 2004, prot. 4099/A14; la nota 5 gennaio 2005, prot. n. 26/A4º; la nota 10 maggio 2007, prot. 4674; la circolare 28 maggio 2009 MIUR/AOODGOS prot. 5744/RU/U, che hanno finora rappresentato il solo quadro normativo di riferimento per le problematiche relative alle DSA;

nell'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato n. 44 del 5 maggio 2010, prot. n. 3446, all'art. 12, comma 7, è richiamata l'attenzione delle commissioni di esame sulla diversa modalità di valutazione dei candidati con DSA facendo riferimento all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

in particolare si attende che la commissione di esame anche sulla base di quanto previsto dal citato articolo 10 e di eventuali elementi forniti dal consiglio di classe, in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti DSA, sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse, tempi più lunghi di quelli ordinari;

al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici impiegati per le verifiche in corso d'anno;

atteso che nelle more dell'auspicata approvazione del disegno di legge sulle DSA, attualmente all'esame, in seconda lettura, della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati; e in considerazione dell'esigenza di assicurare corrispondente ed efficace tutela agli studenti con DSA mediante una valutazione adeguata

delle loro specifiche situazioni soggettive anche nelle procedure relative agli scrutini conclusivi del corrente anno scolastico,

si chiede di sapere

in che modo il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi affinché si provveda ad un'idonea e confacente valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA);

se non ritenga opportuno intervenire e predisporre con urgenza l'adozione di un'apposita circolare, che disciplini, anche per i prossimi scrutini di fine anno, la valutazione degli alunni con DSA in osservanza del citato articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.

(4-03299)

(9 giugno 2010)

Risposta. – Si conviene con quanto affermato dall'interrogante in merito alla necessità di realizzare, per gli alunni con Dsa, una valutazione che tenga nella dovuta considerazione le difficoltà specifiche di apprendimento manifestate.

Nelle more dell'approvazione definitiva del disegno di legge sui disturbi specifici di apprendimento, il cui testo già approvato dalla 7ª Commissione del Senato è stato recentemente licenziato con modifiche dalla VII Commissione della Camera dei deputati ed è ora di nuovo all'esame della 7ª Commissione del Senato, si fa presente che le recenti disposizioni dell'amministrazione riconoscono agli alunni con tale disturbo la facoltà di usufruire di apposite deroghe per tutelare il diritto all'istruzione.

Tra i numerosi interventi riveste particolare significato l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, laddove è previsto che le istituzioni scolastiche devono tener conto, anche in sede di valutazione conclusiva dei cicli d'istruzione, delle particolari esigenze soggettive degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento.

In coerenza con quanto sopra le ordinanze ministeriali sugli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione richiamano l'attenzione delle commissioni d'esame sulle diverse modalità di valutazione di tali candidati.

Per quanto attiene agli esami di licenza media, con circolare n. 49 del 20 maggio 2010, è stato disposto che per lo svolgimento delle prove scritte è prevista la possibilità, in base alle specifiche situazioni soggettive, di ricorrere a strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi, «prestando attenzione in maniera predominante al contenuto e riservando maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta».

Anche in merito all'effettuazione della prova nazionale, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, è stato precisato, con circolare n. 50 del 7 giugno 2010, che «gli alunni con certificazione di diagnosi specifica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento possono sostenere la prova con l'ausilio degli strumenti com-

pensativi utilizzati in corso d'anno e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sotto commissione (per la prova nazionale: massimo, di norma, di 30 minuti)».

Inoltre, si ricorda che nel diploma di licenza degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento delle prove.

In merito all'effettuazione degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, l'ordinanza ministeriale n. 44 del 5 maggio 2010 ha disposto che «la Commissione – anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del DPR 22/6/2009, n. 122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe – terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno».

Occorre far presente anche che, in concreto, il rispetto di tali disposizioni richiede una pianificazione individualizzata dei processi didattici per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento ed è quindi vincolata alle competenze didattiche in possesso del personale scolastico in ordine ai bisogni educativi speciali, tra cui rientrano anche i disturbi specifici di apprendimento.

Al riguardo l'amministrazione ha attivato iniziative di informazione, aggiornamento e formazione degli insegnanti. In particolare, in collaborazione con l'Associazione italiana dislessia, ha svolto numerose attività di formazione del personale docente, attraverso l'azione 7 del «Progetto Nuove tecnologie e disabilità» che ha lo scopo di diffondere conoscenze metodologiche e didattiche sui disturbi specifici di apprendimento e di istituire in ogni scuola un referente per la dislessia, ovvero una figura professionale con competenze specifiche che possa supportare i consigli di intersezione o di classe nella predisposizione dei piani individuali degli alunni Dsa.

Più recentemente, in data 3 marzo 2010 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Ministero e l'associazione e la fondazione italiana Telecom che prevede fino al 2012 attività dedicate alla formazione sulla dislessia.

Le iniziative citate hanno coinvolto e coinvolgeranno migliaia di docenti distribuiti sul territorio nazionale.

Si fa infine presente che è in fase di costituzione presso il Ministero un gruppo tecnico con la finalità di redigere le Linee guida per gli alunni con Dsa, documento con il quale l'amministrazione provvederà ad affrontare, in modo organico, le criticità in materia emerse nel corso degli anni,

offrendo coerenti indicazioni di intervento per la tutela del diritto allo studio degli alunni in questione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(27 luglio 2010)

BALDINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante anche nelle recenti elezioni amministrative si sono candidati soggetti appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, ciò è accaduto anche per le elezioni nel Comune di Massa;

al momento dell'accettazione della candidatura la permanenza del candidato nell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività viola oggettivamente una norma costituzionalmente garantita, che impone lo svolgimento della competizione elettorale in condizione di uguaglianza fra i candidati;

la norma intende tutelare l'elettorato attivo evitando che la *qualitas* di pubblico ufficiale, rivestita dal candidato, possa influenzare la volontà degli elettori;

la contemporanea accettazione della candidatura e la permanenza in servizio dello stesso soggetto, nello stesso territorio, determina come conseguenza la ineleggibilità del soggetto stesso;

l'eventuale trasferimento di sede successivo alla data di accettazione della candidatura non viene a sanare un vizio radicale legato alla condizione di ineleggibilità;

l'art. 81 della legge n. 121 del 1° aprile 1981 recita: «gli appartenenti alla Forze di Polizia candidati alle elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.»,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per eliminare alla radice situazioni come quelle sopra rappresentate e quali iniziative intenda assumere per impedire che queste possano ripetersi in futuro.

(4-01929)

(16 settembre 2009)

Risposta. – L'art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contempla l'ineleggibilità, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, dei «funzionari di pubblica sicurezza», prevedendo che tale causa

non abbia effetto se l'interessato «cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

L'eventuale ineleggibilità può essere fatta valere nelle sedi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Inoltre, l'art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, stabilisce che gli appartenenti alle Forze di polizia devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni; se candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura e per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Infine, essi non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

Si evidenzia, altresì, che una circolare del Corpo della Guardia di finanza del 1° dicembre 2003, in attuazione della legge sopra evidenziata e in ossequio al parere del Consiglio di Stato – Sez. III – n. 351193, anticipa il momento del trasferimento del militare appartenente al Corpo all'atto della sua candidatura, peraltro consentendo al Comandante regionale dal quale il militare dipende di valutare la possibilità di non adottare tale provvedimento nel caso in cui il candidato presti servizio «presso reparti non operativi».

Il caso segnalato dall'interrogante riguarda un militare della Guardia di finanza, candidato al Comune di Massa Carrara nelle consultazioni elettorali tenutesi nell'aprile 2009.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di finanza ha riferito che, ad elezione avvenuta, l'interessato, già in servizio presso un reparto non operativo, è stato trasferito ad un'articolazione non compresa nella circoscrizione elettorale di riferimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(28 luglio 2010)

BIANCONI, CARRARA, SARO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la libertà di espressione e di opinione sono garantite a tutti i cittadini dalla Costituzione italiana così come dal diritto internazionale, e non possono essere causa del mancato riconoscimento dei propri diritti individuali ad ogni persona;

il senatore Ignazio Marino ancor prima che esponente del Partito Democratico è un cittadino italiano al quale questi diritti devono essere garantiti;

da quanto riportato il 20 gennaio 2010 sul quotidiano «Corriere della Sera», risulta da alcune intercettazioni telefoniche relative ad un'inchiesta giudiziaria calabrese che l'attività di chirurgo del professor Ignazio Marino sia stata ostacolata a causa delle decisioni da lui assunte relativamente alla sua attività politica;

la Procura di Bologna – riferisce l'articolo del Corriere della Sera – ha un fascicolo aperto contro ignoti, per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio, in merito a quanto emerso da queste intercettazioni, in cui dirigenti del Servizio sanitario regionale avrebbero boicottato il senatore Marino, noto chirurgo dei trapianti di fegato, che aveva raggiunto nei mesi scorsi un'intesa con il policlinico universitario Sant'Orsola-Malpighi di Bologna (ne avevano parlato anche i giornali della città alla fine del mese di aprile 2009), con l'approvazione dell'Assessore regionale alla sanità, ma la sua candidatura, a luglio, alle elezioni primarie del Partito Democratico avrebbe fatto annullare la nomina;

in particolare al senatore Ignazio Marino non sarebbero stati perfezionati i contratti che lo avrebbero legato, quale chirurgo, al policlinico Sant'Orsola di Bologna, per essersi contrapposto all'onorevole Pierluigi Bersani nella corsa all'elezione di segretario del Partito Democratico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente interpellare l'Assessore regionale alla sanità dell'Emilia-Romagna affinché chiarisca la sua posizione e quella dei dirigenti del Servizio sanitario regionale in merito ai fatti sopra esposti;

se non consideri lesivo per i pazienti in attesa di intervento chirurgico che il proprio medico non possa operarli in quanto le strutture bolognesi hanno su di lui un pregiudizio ideologico, non certamente in merito alle sue capacità professionali;

se non ritenga di dover intervenire con un'indagine ministeriale, in virtù della grave violazione al diritto del paziente di vedersi garantita la migliore cura attraverso la libera scelta del medico professionista.

(4-02572)

(20 gennaio 2010)

Risposta. – Ai fini della risposta all'interrogazione il Ministero ha acquisito, per il tramite della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bologna, elementi di conoscenza dal Presidente della Regione Emilia-Romagna.

I dati pervenuti pongono in rilievo che la vicenda che ha interessato l'azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola Malpighi e il professor Ignazio Marino, circa l'opportunità di conferire a quest'ultimo, come da sua richiesta, la facoltà di esercitare la propria attività chirurgica, seppure in modo saltuario, presso lo stesso Policlinico, è stata oggetto di un lungo confronto tra le parti, iniziato nei primi mesi del 2009.

Al riguardo, viene evidenziato che tale vicenda ha coinvolto esclusivamente l'azienda ed il professionista, e che la Regione ne è venuta a conoscenza solo durante la fase conclusiva della trattativa. Nell'unica dichiarazione rilasciata in merito, l'Assessore regionale alle politiche per la salute ha espresso il proprio apprezzamento per la scelta relativa al professor Marino, professionista di grandissima esperienza e capacità, sottolineando al contempo l'indubbio riconoscimento per la qualità assistenziale, nonché per l'affidabilità della struttura sanitaria Sant'Orsola Malpighi, evidenziando tuttavia che ogni decisione in merito spetta comunque alla competenza dell'azienda ospedaliera.

La trattativa tra il professor Marino ed il Policlinico Sant'Orsola Malpighi è stata sospesa a causa di problemi di carattere logistico e organizzativo, che hanno indotto l'azienda ospedaliera a posticipare la valutazione del progetto di collaborazione; tale progetto, successivamente, non ha avuto seguito.

Tanto premesso, il Presidente della Regione ha escluso che la vicenda possa essere stata in qualche modo condizionata da valutazioni, interventi o pressioni di carattere politico che abbiano potuto interferire su questioni di organizzazione dei servizi assistenziali, quale quella in oggetto, la cui definizione rientra nella competenza della direzione aziendale.

Infatti, la Regione detiene competenze e responsabilità esclusivamente nell'individuazione e nella nomina dei direttori generali, con il coinvolgimento della conferenza sociale sanitaria territoriale.

Non è previsto, invece, dalla normativa, né è stato mai ipotizzato alcun intervento della Regione nei confronti delle ulteriori figure di vertice delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, la cui individuazione e valutazione competono al Direttore generale, che vi provvede in base alla normativa stessa.

Pertanto, anche in considerazione degli ambiti di intervento delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non si ritiene di dover attivare un'indagine ministeriale.

Il Ministro della salute
Fazio

(30 luglio 2010)

COMPAGNA, PICCIONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Associazione italiana insegnanti di geografia, con il sostegno della Società geografica italiana, avrebbe in questi giorni lanciato un appello in favore dell'insegnamento della geografia nelle scuole, sulla base di motivazioni culturali di carattere generale;

un senso di penalizzazione di tale insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado deriverebbe, oltre che dalla completa assenza della disciplina negli istituti professionali, dalla sua esclusione negli istituti tecnici, nei quali era tradizionalmente presente ed a maggior ragione

si presumeva dovesse esserlo anche nella nuova formulazione di tali istituti;

qualche preoccupazione sembrerebbe anche sorgere dall'aver associato nei licei l'insegnamento della geografia a quello di storia,

si chiede di sapere:

se e come sia possibile attenuare la sensazione di penalizzazione della disciplina da parte delle riforme diffusasi fra i geografi;

se proprio il rapporto storia-geografia prospettato nel caso dei licei non implichi, sul terreno della preparazione e del reclutamento dei docenti, ma anche su quello della distinzione e connessione fra i due insegnamenti, l'esigenza di un opportuno chiarimento ministeriale che non faccia ritenere quello della geografia oggi un insegnamento laterale o, peggio, marginale.

(4-02708)

(17 febbraio 2010)

Risposta. – Si chiedono chiarimenti in merito all'insegnamento della geografia nelle scuole secondarie superiori, attesa la diffusa sensazione di penalizzazione della disciplina in sede di riordino delle scuole secondarie di secondo grado.

Preliminarmente si precisa che la geografia non verrà in alcun modo penalizzata dalla riforma, anzi ne verrà messa ancor più in evidenza l'importanza, soprattutto in riferimento agli obiettivi formativi prefissati ed al raccordo con altre discipline all'interno del piano di offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche.

Al riguardo si precisa che la geografia, fisica e politica, è oggetto di studio nel primo ciclo dell'istruzione i cui risultati molto ambiziosi dovrebbero rendere lo studente, all'ingresso dei licei, in possesso delle competenze di base quali ad esempio la migrazione, il popolamento, la globalizzazione.

Inoltre, in base ai quadri orari allegati ai regolamenti di riordino della scuola secondaria di secondo grado, l'insegnamento della geografia è previsto in tutte le articolazioni dei nuovi licei, con un carico orario differenziato a seconda della peculiarità dell'indirizzo di studio.

Negli istituti tecnici tale insegnamento è previsto nel primo biennio del settore economico e, in particolare, negli ultimi tre anni dell'indirizzo turistico, dove trova una sua connotazione specifica (geografia turistica).

Le istituzioni scolastiche, in ogni caso, nella loro autonomia potranno prevedere l'attivazione dell'insegnamento della geografia sulla base del piano dell'offerta formativa, nel limite del contingente assegnato all'istituzione scolastica, come previsto dall'allegato 14 al regolamento dei licei.

Per ciò che riguarda l'accorpamento della disciplina all'insegnamento della storia al biennio, tale scelta deriva dalla considerazione che in tal modo i concetti di base, indicati sopra a titolo esemplificativo, in possesso degli studenti al termine del primo ciclo d'istruzione, vengono decisamente rafforzati.

Nelle Indicazioni nazionali sugli obiettivi specifici, le coordinate della storia e della geografia saranno intrecciate, al fine di consentire allo studente, tra gli altri obiettivi, di leggere più agevolmente le mappe del mondo contemporaneo.

Nella riformulazione complessiva dei *curricula* si è perseguito da un lato l'obiettivo di realizzare una maggiore congruenza tra i quadri orari e i profili in uscita, e dall'altro di rendere effettiva e visibile l'unitarietà dell'impianto dei licei, tenendo presenti alcuni criteri guida, tra i quali la consistenza oraria.

Per tali ragioni si è cercato di evitare la frammentazione del quadro orario procedendo ad accorpamenti disciplinari nuovi ed evitando insegnamenti a 33 ore. Va precisato, infine, che l'intero percorso di riordino della scuola secondaria di secondo grado, verrà seguito da una serie di attività preventive, informative e di vigilanza che garantiscano l'attuazione della riforma e la più ampia partecipazione del mondo della scuola.

Si segnala a tale proposito la nota ministeriale del 16 giugno 2010 avente ad oggetto «Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore – Anno scolastico 2010-2011».

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(27 luglio 2010)

COSTA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

presso la Scuola di cavalleria di Lecce è stata bandita una gara di appalto per le pulizie che prevede un'ennesima riduzione del servizio;

la prevista riduzione del servizio porterà i lavoratori a svolgere le prestazioni in un'ora e 45 minuti al giorno per cinque giorni a settimana, anche in contrasto con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale che prevede un orario minimo settimanale di 14 ore;

con un'ora di lavoro al giorno i lavoratori non coprono neppure le spese sostenute per recarsi sul posto di lavoro;

i sindacati hanno già proclamato lo stato di agitazione;

quanto sopra non giova all'immagine delle Forze armate,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza rivedendo le condizioni contrattuali della gara di appalto, anche nel rispetto del contratto collettivo nazionale, al fine di restituire la dovuta dignità a tutti i lavoratori coinvolti.

(4-03046)

(21 aprile 2010)

Risposta. – Negli ultimi anni la difesa, a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica (decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), ha dovuto contemperare la necessità di assicurare gli auspicati livelli di efficienza dello strumento

e di qualità della vita del personale con i vincoli di riduzione delle spese correnti, cercando, per quanto possibile, di limitare gli impatti di natura sociale nei confronti degli operatori che forniscono alle Forze armate i servizi esternalizzati (manodopera, medici convenzionali, eccetera).

In questo ambito, si è rivelata (e si rivela) particolarmente difficoltosa la ricerca di un equilibrio, in termini di ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili, tra le attività da svolgere in proprio *(insourcing)* e quelle da affidare a operatori esterni *(outsourcing)*.

Ciò in quanto il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sui livelli «ante legge 133» sarebbe possibile solo sottraendo risorse a settori particolarmente importanti, peraltro già in sofferenza, quali, ad esempio, l'efficienza dei materiali e delle infrastrutture, con ripercussioni negative sulle capacità operative e sulla sicurezza del personale.

La difesa non ha certo trascurato i gravi risvolti sociali correlati a questa situazione e nel 2009 ha profuso ogni possibile sforzo per limitare le criticità, contenendo, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'indotto delle imprese.

Proprio a fronte di questo sforzo, nonostante l'ulteriore diminuzione delle risorse complessivamente disponibili nel 2010, l'Esercito, in particolare, è riuscito a mantenere l'impegno di non incidere ulteriormente sull'*outsourcing*, assicurando gli stessi livelli del precedente esercizio finanziario.

Così è stato anche per la Scuola di cavalleria di Lecce che, per la specifica esigenza, ha ricevuto nell'esercizio 2009 un finanziamento iniziale di 96.000 euro, salito a consuntivo a 132.287 euro. Va detto che, in generale, il volume delle risorse complessivamente dedicate al settore presso gli enti distaccamenti e reparti della Forza armata ha consentito di mantenere inalterati i livelli di servizio ed occupazionali rispetto al 2008.

Per l'esercizio 2010 alla Scuola di cavalleria di Lecce sono stati assegnati ad ora 122.887 euro, pari a oltre il 20 per cento in più di quanto inizialmente assegnato per lo scorso anno, in linea con il criterio adottato per i vari comandi/enti della Forza armata.

In termini di prestazioni appaltate, si evidenzia che: a) il contratto 2009, che prevedeva un'ora di servizio al giorno coerentemente con le assegnazioni iniziali, è stato incrementato nel corso dell'anno fino a un'ora e 45 minuti per effetto delle successive assegnazioni finanziarie ricevute dalla Scuola; b) il contratto 2010 prevede già una prestazione di un'ora e 45 minuti al giorno per ciascun addetto, confermando gli operatori già impiegati nel settore delle pulizie.

Si fa presente, infine, che a fronte delle attuali disponibilità finanziarie sussiste solamente la possibilità di prevedere contenute assegnazioni integrative per fare fronte ad esigenze impreviste e particolarmente urgenti, mentre l'ulteriore manovra finanziaria appena emanata non fa appa-

rire finanziariamente sostenibile il ripristino di situazioni «ante legge 133 «, sia in termini di monte ore che di operatori impiegati.

Il Ministro della difesa
La Russa

(28 luglio 2010)

D'ALIA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

dal 1980 ad oggi la Croce rossa italiana (CRI) è stata soggetta a lunghi periodi di commissariamento, durante i quali le mansioni di competenza degli organi ordinari sono state svolte da diversi commissari straordinari di nomina governativa, che si sono succeduti per 18 anni. Solo negli anni dal 1998 al 2003 e dal 2005 al 2008 sono stati eletti democraticamente, con la partecipazione e rappresentanza di tutta l'associazione, due Presidenti (dal 30 ottobre 2008 ad oggi la CRI ha nuovamente un Commissario straordinario) che avrebbero dovuto segnare una svolta, nella prospettiva di una gestione più aderente ai fini istituzionali ed alla missione umanitaria nazionale ed internazionale della CRI, ma che si sono trovati, invece, a dover affrontare gli effetti disastrosi delle precedenti gestioni commissariali, con particolare riferimento all'equilibrio del bilancio ed alla trasparenza di alcuni atti gestionali;

la CRI, come da statuto, non possiede i requisiti propri delle società che perseguono fini di lucro, né le attività che queste ultime svolgono sono coerenti con i principi statutari della CRI. In tal modo non è possibile proporre forme di partecipazione a soggetti che hanno natura pubblica o volontaristica per assicurare servizi che, *ope legis*, sono svolti dal terzo settore, coerentemente con quanto stabilisce la legge n. 328 del 2000 e, in particolare, dalle cooperative sociali o dai loro consorzi;

la gestione commissariale dal 2003 al 2005 ha avviato un processo di sostanziale privatizzazione della CRI attraverso la costituzione – come è avvenuto ad esempio in Sicilia – di una società di capitale denominata SI.S.S.A. S.r.l. (Siciliana servizi socio-assistenziali), i cui proprietari sono la SI.S.E. S.p.A. (Siciliana servizi emergenza) e il Consorzio per la formazione e la ricerca in materia di servizi sociali;

scopo della SI.S.S.A. S.r.l. è «la gestione di servizi pubblici e privati in materia di servizi socio-assistenziali-sanitari, e di formazione e riqualificazione professionale sempre in materia dei servizi socio-assistenziali-sanitari, all'interno dell'ambito territoriale della regione Sicilia»;

per il perseguimento di tale finalità, la SI.S.S.A. S.r.l. svolge, tra l'altro, «compiti di natura organizzativa gestionale nell'ambito del servizio nazionale e regionale sanitario e di protezione civile» e «può promuovere la costituzione di società controllate nel caso in cui tali attività risultassero utili e/o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in particolare modo per lo svolgimento di attività inerenti il settore istituzionale e/o operativo della Croce Rossa Italiana»;

ritenuto che la scelta di costituire tali società, i cui scopi sono sovrapponibili a quelli della CRI, prefiguri lo svuotamento del ruolo della CRI in quanto ente di diritto pubblico caratterizzato statutariamente, tra l'altro, dal principio del disinteresse e della volontarietà, in quanto le suddette società, nel perseguimento delle proprie finalità, assorbono le risorse pubbliche destinate alla CRI, come nel caso del servizio di 118, che in Sicilia viene svolto dalla SI.S.E. S.p.A., che incamera i finanziamenti stabiliti nell'appalto tra Regione siciliana e CRI, si chiede di sapere:

se e quali interventi di competenza il Governo abbia eventualmente intrapreso o intenda intraprendere per assicurare l'autonomia gestionale, economica e finanziaria della CRI;

se non si ritenga opportuno verificare se i fatti sopra descritti non configurino un'elusione dell'articolo 11, comma 1, dello statuto della CRI, laddove si stabilisce l'incompatibilità tra cariche associative e incarichi retribuiti, incompatibilità non espressamente prevista dallo statuto, eppure implicita, quando le stesse persone siano designate dalla CRI a far parte di consigli di amministrazione di società controllate;

se non si ritenga incompatibile con i principi di cui all'articolo 1 dello statuto la partecipazione della CRI a società con fini di lucro.

(4-01375)

(8 aprile 2009)

Risposta. – Il Commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI) ha comunicato al Ministero le proprie risposte ai quesiti posti.

Da tali risposte si apprende che la SISSA Srl è stata costituita il 22 giugno 2005 tra la SISE SpA, una società interna alla CRI, attualmente in liquidazione, che ha sottoscritto il 51 per cento del capitale sociale, ed il Consorzio per la formazione e la ricerca in materia di servizi sociali, di emergenza sanitaria, di diritto internazionale e di protezione civile EMER.FORM.

Il legale rappresentante di tale consorzio, in data 18 dicembre 2008, ha ceduto la sua quota di partecipazione, pari al 49 per cento del capitale sociale, alla SISE SpA, che ne è divenuta in tal modo il socio unico.

Al fine di garantire la massima trasparenza ed evitare, quindi, che una società controllata fosse a sua volta controllore di una società interna alla CRI, questa, in quanto socio unico della SISE SpA, ha ritenuto opportuno, in primo luogo, procedere all'acquisizione del 100 per cento del capitale sociale sottoscritto dalla SISE SpA. Attualmente, infatti, la SISSA è una società a socio unico della CRI.

In secondo luogo, il Commissario straordinario ritiene opportuno precisare che, nel corso dell'ultima assemblea dei soci della SISSA Srl tenutasi l'8 gennaio 2010, è stato deliberato il trasferimento della sede legale da Messina a Roma ed è stato nominato un nuovo organo amministrativo.

Al riguardo, è stato precisato che, al fine di ovviare al problema dell'incompatibilità tra cariche associative ed incarichi retribuiti (art. 11, comma 1, dello statuto CRI), il nuovo Consiglio di amministrazione è co-

stituito da professionisti che non ricoprono cariche elettive all'interno dell'associazione italiana della Croce rossa e che svolgono il loro mandato a titolo gratuito.

Nel corso di tale assemblea è stato infine deliberato di modificare la denominazione sociale da SISSA Srl – Siciliana servizi assistenziali in SISSA Srl – Società italiana servizi socio-assistenziali ed è stato approvato il nuovo statuto sociale.

Il Ministro della salute
Fazio

(30 luglio 2010)

DE LILLO. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la valorizzazione delle forme di assistenza sociale e medica è un compito che spesso le istituzioni italiane hanno assunto e sostenuto, patrocinando e finanziando iniziative nazionali ed internazionali. Tra le iniziative finanziate dalle istituzioni italiane v'è stata quella che ha avuto come beneficiaria la Fondazione IME Istituto mediterraneo di ematologia, fondazione costituita dal Ministero della salute, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Regione Lazio il 28 marzo 2003;

detta Fondazione è una «organizzazione internazionale per la cooperazione sanitaria, la ricerca, la cura, il trasferimento di *know-how* e la creazione di un *network* mondiale di eccellenza per sconfiggere le malattie ematologiche nel mondo», come si legge dal sito *internet* della stessa fondazione;

è accaduto che, in virtù di un non meglio definito «accordo di cooperazione», la predetta Fondazione abbia affidato ad una cooperativa, denominata cooperativa Armadilla scs, con sede in Roma, via Botero n. 16/C, la cura degli aspetti connessi all'accoglienza dei pazienti che, in virtù degli scopi della Fondazione, sono venuti in Italia, dall'estero, per essere curati. La menzionata Fondazione e la predetta cooperativa, nello specifico, hanno sottoscritto un progetto denominato ARIME, consistente in una iniziativa di cooperazione e solidarietà internazionale. Non sono noti all'interrogante, tuttavia, i criteri con cui si è scelto di stipulare detto importante accordo proprio con la menzionata Cooperativa Armadilla;

considerato che a quanto risulta all'interrogante ad ogni buon conto, al fine di garantire l'alloggio ai pazienti che si sono recati in Italia per le motivazioni suddette, la Cooperativa Armadilla, che ha curato l'aspetto logistico del progetto, in particolare l'assistenza per i malati e per le famiglie degli stessi, ha sottoscritto un contratto di accoglienza con un istituto religioso di suore, la Casa per ferie San Giuseppe del Cenacolo Domenicano, ubicata a Montecompatri (Roma);

detto istituto religioso, a condizioni particolarmente vantaggiose, ha garantito ospitalità ai pazienti ed alle famiglie degli stessi per circa tre anni, destinando agli stessi anche numerosi spazi destinati prima alle attività ed alla permanenza delle religiose, molte delle quali anziane, che ivi risiedono;

dopo aver corrisposto alcuni canoni per l'alloggio, la cooperativa Armadilla si è resa morosa, nei confronti del menzionato istituto religioso mettendo in gravissima difficoltà l'istituto stesso che, allo stato attuale, vista la situazione, è di fatto a rischio «bancarotta»;

risulterebbe poi che, la Fondazione IME, ha interrotto i rapporti contrattuali con la cooperativa Armadila il giorno 28 febbraio 2009 e che, la predetta cooperativa non ha comunicato ciò al Cenacolo Domenicano, mantenendo presso detta struttura religiosa ospiti sino al mese di Agosto dell'anno 2009;

la Fondazione IME risulterebbe aver regolarmente saldato tutte le fatture emesse dalla Cooperativa Armadilla sino al 28 febbraio 2009. Dal giorno 1° marzo 2009, il Cenacolo domenicano, a propria insaputa, avrebbe quindi continuato ad accogliere genitori e bambini, non più inviati dalla Fondazione IME, ma evidentemente da terzi soggetti sconosciuti sia alla Fondazione IME che al menzionato istituto religioso;

la Cooperativa Armadilla, quindi, oltre ad aver causato la morosità di cui sopra, avrebbe fatto permanere o accedere presso l'istituto religioso menzionato, ospiti non riconducibili al «Progetto ARIME», sottacendo detta circostanza sia alla Fondazione IME sia al Cenacolo domenicano;

considerato che:

il progetto sopra menzionato è stato finanziato con denaro pubblico e che la Cooperativa Armadilla risulta aver ricevuto dagli organi competenti le somme destinate a pagare il menzionato istituto religioso, ad opinione dell'interrogante, desta sconcerto che, nell'ambito di un progetto di tal fatta, un istituto di religiose si trovi ora a dover fronteggiare un grave «buco economico» che ne pone a rischio l'esistenza ed, allo stato attuale, nel contempo, non si sappia quale destinazione abbiano avuto i denari pubblici erogati alla Cooperativa Armadilla e dalla stessa non versati al Cenacolo Domenicano,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo voglia assumere con riferimento alla descritta vicenda al fine di tutelare lo spirito del progetto assistenziale menzionato, nonché le finalità connesse agli ingenti impieghi di denaro pubblico che, allo stato attuale, non è dato sapere esattamente che sorte abbiano avuto;

quale sia stato l'esatto *iter* di erogazione di tutti i fondi concessi alla Fondazione IME e di quale destinazione detti fondi abbiano avuto;

quale procedura di scelta sia stata adottata per pervenire alla scelta della menzionata cooperativa Armadilla.

(4-02364)

(2 dicembre 2009)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione il Ministero per le valutazioni di seguito formulate, ritiene di non dover avviare iniziative specifiche.

La fondazione IME (Istituto mediterraneo di ematologia), per lo svolgimento delle sue attività di cooperazione sanitaria, ricerca e cura, ha ricevuto finanziamenti dal Ministero, il primo dei quali regolamentato dal decreto-legge n. 89 del 2003, convertito dalla legge n. 141 del 2003.

È stato previsto un finanziamento pari a 15.000.000 euro per l'anno 2003 e a 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, e un ulteriore Fondo per 24.000.000 euro: in totale il finanziamento iniziale è stato di 59.000.000 euro.

Le modalità di erogazione dei fondi concessi sono state sempre collegate al rispetto dei programmi di attività e spesa elaborati periodicamente e sottoposti alla approvazione degli organi della fondazione, nei quali sono rappresentati i rispettivi fondatori (Ministeri della salute, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze e Regione Lazio). La rendicontazione annuale è stata presentata puntualmente al Parlamento dalla fondazione.

In base ai dati trasmessi al Ministero della salute dall'IME, risulta che dal maggio 2007 il Consiglio di amministrazione dell'IME ha iniziato una riorganizzazione complessiva, con la regolarizzazione contrattuale del personale ed una organizzazione definita per il riconoscimento dell'IRCCS IME, come richiesto dallo statuto.

Gli obiettivi del Consiglio di amministrazione sono l'autonomia amministrativa, la razionalizzazione dei costi, il miglioramento della qualità del servizio di accoglienza internazionale e il monitoraggio della spesa e del risparmio nei settori principali dell'attività, mentre è stata avviata una diversa filosofia di cooperazione internazionale con maggiore responsabilizzazione dei Paesi *partner* anche dal punto di vista finanziario.

Durante il processo di stabilizzazione e rafforzamento dell'attività nazionale e internazionale operato nel 2008 dalla fondazione, si è verificato il dimezzamento del finanziamento pubblico destinato ad assicurare la prosecuzione della attività della fondazione IME: il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, ha dimezzato del 50 per cento il finanziamento di 6 milioni di euro annui fino al 2010 disposto dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Questo fatto ha spinto il Consiglio di amministrazione a continuare nella scelta di non indebitamento, senza ridurre la *mission* dell'IME, con un'oculata politica di rimodulazione delle attività e un parziale ridimensionamento di alcuni settori, accelerando il processo di «*due diligence*» dell'organizzazione. La circostanza sfavorevole, dal punto di vista del finanziamento pubblico, ha coinciso con una razionalizzazione consistente, a livello dei Centri di costo e un'ottimizzazione delle risorse, in linea con il processo di internalizzazione dell'amministrazione avviato in precedenza.

Peraltro, l'erogazione periodica dei finanziamenti è stata sempre soggetta alla presentazione del dettaglio dei programmi di attività e spesa della fondazione, approvati dai rispettivi organi.

L'IME ha fatto ricorso anche ad erogazioni liberali private e a fondi frutto di accordi internazionali di *partnership* da Paesi terzi, soprattutto nel 2009.

Per quanto riguarda i rapporti intercorsi tra la fondazione IME e la cooperativa Armadilla, la fondazione IME ha segnalato che l'accoglienza è una attività accessoria dell'IME, derivata dall'attività di cura, a vantaggio di coloro che non hanno mezzi per sostenere in proprio i costi del percorso terapeutico, e che difficilmente potrebbero affrontare la spesa generata da una permanenza media in Italia di 6/7 mesi, oltre alle difficoltà dell'inserimento in un contesto «estraneo» per un lungo periodo, a causa di un bisogno sanitario che riguarda i propri figli.

A partire da tale considerazione, l'IME si è attivata da subito per creare soluzioni di ospitalità a Roma, delegandone la gestione il più possibile ad associazioni di volontariato e sostenendo i costi diretti, con i fondi pubblici assegnati.

L'impegno logistico e finanziario per l'accoglienza dei pazienti e dei familiari/donatori accompagnatori si è rivelato molto oneroso, a causa della durata dei percorsi di cura – spesso superiore a quella ipotizzata come *standard* – e della numerosità ed eterogeneità delle comunità ospitate in Roma.

La collaborazione tra l'IME e la cooperativa Armadilla è stata sottoscritta con affidamento diretto: la decisione è stata legata all'impossibilità di trovare un sostegno istituzionale effettivo in beni demaniali o pubblici, non disponibili per far fronte alle necessità di accoglienza di un elevato numero di pazienti e dei rispettivi nuclei familiari, soprattutto dal 2006.

Un ulteriore elemento era costituito dall'esperienza e disponibilità della cooperativa (già impegnata nella gestione dell'accoglienza a Roma di pazienti onco-ematologici e *partner* del Comune di Roma in diversi progetti di ambito internazionale), a diventare un vero e proprio *partner* di progetto di IME per istituire un programma di accoglienza complessivo (progetto Arime), il quale non avrebbe riguardato soltanto vitto e alloggio, ma anche l'integrazione sociale e culturale, considerate le particolari caratteristiche di queste famiglie, come pure l'impegno ad accompagnare e promuovere lo sviluppo internazionale dell'attività IME anche all'estero.

Con la convenzione firmata con la cooperativa Armadilla, questa non assicurava una prestazione di servizi, bensì collaborava a un progetto di IME, facendosi carico di una parte di spese del medesimo.

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica ha valutato i risultati del progetto Arime e l'opportunità di proseguire la collaborazione – che prevedeva un contributo fisso senza tenere conto delle persone che realmente utilizzavano la struttura – ferma restando la necessità di continuare senza traumi l'ospitalità per le famiglie già in assistenza e continuamente in arrivo, in accordo con le necessità terapeutiche.

Nel corso del 2008 si sono ottimizzati i centri di accoglienza in Roma, riducendo da quattro a due i luoghi di residenza e conservando gli altri centri di ospitalità della rete in Italia (Milano e Cagliari).

Nel contempo si sono svolti vari incontri tra i responsabili della fondazione IME e la cooperativa Armadilla, per definire tre punti principali, ovvero: 1) effettuare una revisione della convenzione iniziale, con la quale si è ottenuta una riduzione di costi di circa 120.000 euro nel 2008, a parità di prestazioni; 2) la volontà della fondazione IME di contenere i costi rapportandoli ad un effettivo utilizzo della struttura messa a disposizione da Armadilla; 3) la decisione di IME di riconsiderare la logistica, invitando la cooperativa Armadilla a valutare altre soluzioni logistiche, meno onerose, come pure di avviare direttamente una ricerca di soluzioni alternative.

Riscontrata l'assenza di proposte meno onerose per IME, nel corso del 2008, dopo comunicazioni verbali ripetute, IME ha inviato disdetta alla cooperativa Armadilla per il contratto in essere al 31 dicembre 2008. Malgrado il contratto fosse comunque concluso, per garantire la continuità assistenziale, IME ha aderito ad una clausola del contratto iniziale che concedeva due ulteriori mesi di utilizzo della struttura della cooperativa Armadilla, fino al 28 febbraio 2009.

Dal 1° marzo 2009 è stata quindi affidata l'accoglienza ad un nuovo ente, con un contratto per l'ospitalità che permette un risparmio effettivo del 40 per cento rispetto alla precedente convenzione, a fronte degli stessi *standard* di qualità. Il costo attuale varia in base al numero delle presenze effettive, contro il precedente accordo con la cooperativa Armadilla, che prevedeva un costo unitario e complessivo. Questo nuovo accordo ha consentito anche di superare le criticità rilevate nel processo di certificazione ISO 9001:2000 – condotto dall'ente Bureau Veritas.

La fondazione IME ha sottolineato che dal 1° maggio 2009 non ha alcun contatto né contratto in essere con la cooperativa Armadilla e che non ha mai avuto contatti con i proprietari dell'immobile messo a disposizione da Armadilla, sito a Montecompatri.

Il Ministro della salute
Fazio

(30 luglio 2010)

GAMBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel comune di Bollate (Milano), di circa 38.000 abitanti, sono attualmente in corso le elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale, in quanto il 28 e 29 marzo 2010 si sono tenute le votazioni per il primo turno, e domenica e lunedì 11 e 12 aprile si terranno quelle per il turno di ballottaggio;

uno dei due candidati sindaci ammessi al ballottaggio è il Sindaco di Bollate in carica, on. Carlo Stelluti, che, a differenza dell'altra candidata, avvocato Stefania Clara Lorusso, non ha, in vista del secondo turno di votazioni, effettuato apparentamenti con liste ulteriori, rispetto a quelle

(PD, Italia dei Valori e Federazione Comunista) che già lo sostenevano al primo turno;

nella giornata di ieri, giovedì 8 aprile, per disposizione urgente dell'amministrazione comunale di Bollate, in tutto il territorio comunale (capoluogo e quattro frazioni) sono stati incredibilmente rimossi, da ditte incaricate, quasi tutti gli impianti con i tabelloni destinati, per legge, alla propaganda elettorale, che erano stati installati con l'inizio del periodo di campagna elettorale;

su molti di tali tabelloni rimossi erano stati affissi da qualche ora alcune centinaia di manifesti nei quali, attraverso i simboli, anche le liste apparentate al secondo turno (UDC, civica «Bollate Insieme» e civica «Città per cambiare») invitavano i cittadini ad andare a votare al «ballottaggio» e a sostenere con il voto la candidata sindaco avvocato Stefania Lorusso (già collegata, fin dal primo turno alle liste PdL e Lega Nord), alternativa al Sindaco uscente Stelluti;

a seguito dell'azione sistematica di rimozione degli impianti per la propaganda elettorale posta in essere dall'amministrazione comunale di Bollate, a partire dalle ore 19 circa dell'8 aprile 2010, nel pieno della campagna elettorale per il ballottaggio e a quattro giorni dalle votazioni decisive, in tutto il territorio comunale residuano solo i pali di sostegno e poche unità degli stessi impianti, per di più dislocati in posizioni del tutto marginali, periferiche e scarsamente visibili da parte della generalità dei cittadini, e non è quindi possibile effettuare la propaganda elettorale tramite affissione di manifesti, come previsto dalla legge;

in particolare, non sono più presenti tabelloni per la propaganda elettorale nemmeno in prossimità dei plessi scolastici in cui hanno sede i seggi ove si svolgeranno le operazioni di voto;

circa gli accadimenti di cui sopra, nella giornata del 9 aprile 2010, è già stato presentato un esposto-denuncia all'autorità giudiziaria competente, tramite i Carabinieri di Bollate, da parte di alcuni delegati delle liste partecipanti alla competizione elettorale;

dell'inaudita situazione verificatasi è stata data notizia dagli stessi delegati di lista, per le vie brevi, alla Prefettura di Milano;

considerato che:

il periodo attuale è già contrassegnato, in generale, da una consistente diminuzione della partecipazione al voto da parte dei cittadini;

i turni di ballottaggio sono più facilmente soggetti a forti diminuzioni della partecipazione al voto, anche per la scarsa consapevolezza dei cittadini sulla necessità di recarsi nuovamente ai seggi due settimane dopo le prime votazioni;

l'assenza di pubblicità in ordine all'esistenza stessa del turno di ballottaggio incide notevolmente sull'affluenza alle urne, con rilevanti conseguenze sull'esito finale del voto;

in ogni caso, la rimozione degli impianti dedicati e la successiva mancanza di spazi ove svolgere, secondo la legge, la propaganda elettorale tramite manifesti, nei giorni antecedenti alle votazioni, si configura come

macroscopica e dolosa turbativa della stessa campagna elettorale, con lesione di diritti politici fondamentali di vari soggetti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per verificare le cause e le responsabilità relative alla situazione venutasi a creare, le ragioni del mancato intervento di organi preposti al controllo sulla legittimità delle procedure, e segnatamente del Segretario comunale, e quali interventi urgenti possano essere, eventualmente, attuati per ripristinare le condizioni per il corretto e legittimo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Bollate (Milano).

(4-02986)

(13 aprile 2010)

Risposta. – La questione segnalata è stata oggetto di indagini condotte dalla Tenenza dei Carabinieri di Bollate, a seguito di formale denuncia-querela contro ignoti, presentata dai coordinatori della sezione del Popolo delle Libertà di Bollate, per il reato di turbativa della propaganda elettorale.

A tale riguardo si precisa che, a seguito delle indagini, è stato accertato che i cartelloni rimossi erano quelli dedicati alle consultazioni elettorali regionali, già concluse nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010, sui quali erroneamente erano stati apposti manifesti di propaganda per l'elezione del sindaco, il cui turno di ballottaggio si è tenuto il successivo 11 e 12 aprile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(28 luglio 2010)

GENTILE, BEVILACQUA, SPEZIALI, VALENTINO, CALIGIURI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Regione Calabria con la delibera del 18 gennaio 2010 ha rimodulato l'assistenza diretta per i cittadini bisognosi di farmaci PHT e di ossigeno liquido;

tale decisione penalizza i cittadini ammalati di patologie gravi, come cardiopatie o diabetopatie, o bisognosi dell'ossigeno liquido: costoro dovranno recarsi negli uffici delle Aziende sanitarie provinciali (Asp) a ritirare permessi vari per poi poter accedere ai presidi;

è chiaro che si tratta di una decisione presa per ripianare il notevole *deficit* sanitario, ma che penalizza in maniera indiscriminata i cittadini utenti e le farmacie e che stona con una gestione della sanità caratterizzata da Asp, quali quella di Cosenza, che hanno chiuso l'esercizio 2008 con un passivo ordinario e non consolidato di 87 milioni di euro;

gli interroganti non possono fare altro che condividere la serrata delle farmacie perché è altrettanto ovvio che il piano di rientro operato sui de-

biti avrebbe dovuto basarsi sul taglio degli sprechi e non dei diritti dei cittadini;

nell'Asp di Cosenza persiste una situazione gestionale più volte denunciata, anche tramite atti di sindacato ispettivo, scellerata e clientelare e, ad oggi, Loiero, Presidente della Regione Calabria, fa finta di non vedere;

pare ovvio agli interroganti che gli ammalati non possono pagare le colpe dei disastri di una Giunta che non ha avuto nessun progetto serio di assistenza e di cura per i la gente calabrese,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire con urgenza, con atti di propria competenza, per far sì che si possa ristabilire il diritto alla salute di chi ha bisogno quotidianamente di farmaci salvavita che, con la richiamata delibera adottata dalla Regione Calabria, lo vede compromesso dovendo affrontare procedure burocratiche complicate e vessatorie che non fanno altro che mettere a rischio la loro vita.

(4-02809)

(4 marzo 2010)

Risposta. – Si fa presente che la delibera di Giunta regionale n. 81 del 28 gennaio 2010, relativa alla distribuzione diretta dei farmaci del PHT (prontuario ospedale territorio) e dell'ossigeno terapeutico liquido, è stata adottata in esecuzione del Piano di rientro approvato con DGR n. 845/2009, in quanto azione necessaria al contenimento della spesa farmaceutica territoriale da attuare improrogabilmente entro il 31 gennaio 2010.

I Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nella riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, tenutasi in data 23 marzo 2010, hanno espresso parere favorevole nel merito della deliberazione n. 81/2010, anche in considerazione dei pareti predisposti dall'Agenzia italiana del farmaco.

Il Ministro della salute
Fazio

(30 luglio 2010)

GENTILE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in questi giorni si sta svolgendo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale in Calabria;

nella giornata del 23 marzo 2010, durante un comizio del Popolo della Libertà nella città di san Giovanni in Fiore (Cosenza), due tir con affissa propaganda del Partito Democratico sfondavano il perimetro precluso al traffico ed investivano un esponente del PdL;

per quanto risulta all'interrogante, si tratta di una vera e propria aggressione all'incolumità delle persone presenti, in cui un dirigente del PdL locale è stato investito e trasportato d'urgenza in ospedale;

una campagna elettorale, che deve avere solo ed unicamente accesi i toni del confronto, non può e non deve sfociare assolutamente in pericolose azioni che violino i valori della democrazia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere indagini immediate atte ad individuare ed accertare tutte le responsabilità.

(4-02946)

(30 marzo 2010)

Risposta. – La Prefettura dì Cosenza ha riferito che in data 24 marzo 2010, durante lo svolgimento di una manifestazione elettorale organizzata dal candidato a Sindaco per il Comune di San Giovanni in Fiore, signor Antonio Barile, avveniva l'incidente cui si fa riferimento, con il conseguente ferimento del candidato alla carica di consigliere comunale, signor Luigi Tiano.

In conseguenza del fatto, il signor Barile trasmetteva alla Procura della Repubblica di Cosenza una denuncia-querela nei confronti di coloro che si erano resi responsabili del predetto incidente, peraltro occorso in una zona interdetta al traffico, proprio in virtù dell'attività di propaganda elettorale in corso.

Dalla ricostruzione dei fatti sembra che l'episodio sia scaturito dal parapiglia derivato dal passaggio –regolarmente autorizzato- di due mezzi pesanti sulla cui fiancata erano esposti alcuni manifesti elettorali appartenenti a diverso schieramento politico.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Cosenza ha delegato per le indagini la Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore. Gli accertamenti esperiti hanno confermato lo svolgimento dei fatti, così come descritti dai protagonisti, tra i quali anche il signor Tiano, che ha dichiarato che l'autista del mezzo lo aveva investito involontariamente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(28 luglio 2010)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che, sin dal 2007, il Consigliere regionale del Lazio Tommaso Luzzi ha rivolto ai responsabili della Regione richieste di delucidazione sulla reale entità della tanto pubblicizzata banca biologica presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico-Istituto nazionale malattie infettive (IRCCS INMI) Lazzaro Spallanzani di Roma. I principali quesiti sono i seguenti: 1) come sia possibile che in uno stesso ambiente si possano conservare e dunque manipolare agenti patogeni classe 4, tessuti da trapianto e addirittura cellule embrionali, considerando che, in un sopralluogo in quei locali, eseguito nel 2008, il consigliere Luzzi ha potuto constatare l'inesistenza di un BSL-3 (biosafety laboratory level 3), ma solo ambienti con protezione

di livello 2, dove sono collocati frigoriferi e contenitori di azoto liquido per lo stoccaggio di campioni biologici inerenti a programmi di ricerca o residui di campioni (ricerca anticorpi HIV, *test* su donatori di organi) da conservare per motivi medico-legali; 2) se questa attività di conservazione rientri nelle specifiche di una banca biologica (per tutti gli aspetti giuridici, come consenso informato e clausole per l'utilizzo del materiale da parte di istituzioni esterne), oppure non rientri in una semplice attività di *banking* presente in ogni unità complessa di anatomia patologica o di laboratorio in genere. Questo per sottolineare l'inutilità di istituire un'Unità complessa con un significativo ed ingiustificato dispendio di risorse umane ed economiche per gestire la conservazione di campioni biologici, attività che viene normalmente svolta in qualsiasi laboratorio che necessiti la conservazione di materiale residuo o da utilizzare per scopi di ricerca; 3) quali siano l'attività svolta all'interno della banca biologica, il *budget* richiesto per il suo mantenimento e l'entità degli introiti per le casse dell'IRCCS;

considerato che:

a distanza di anni il consigliere regionale Tommaso Luzzi non ha ottenuto nessuna risposta in merito ai quesiti sopra esposti;

questa struttura ad avviso dell'interrogante non ha in realtà i requisiti per essere una «banca biologica», tanto che i componenti del Comitato di controllo ed indirizzo dell'IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani di Roma nel verbale di riunione dell'aprile 2009 non parlano della presenza della «banca biologica», ma di due «criobanche», senza peraltro indicarne i responsabili, l'ubicazione e tipo di attività in essere;

ad avvalorare la tesi che «banca biologica» non sia un'Unità complessa, ma svolga ordinaria attività di *banking*, vi è la scelta fatta dall'IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani di accorparle l'Unità di microbiologia, attualmente inclusa nel laboratorio centrale di analisi chimico-cliniche e microbiologiche,

si chiede di sapere se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro in indirizzo intenda prendere per appurare l'effettiva necessità di istituire un'Unità operativa complessa denominata microbiologia-banca biologica presso lo Spallanzani di Roma, quale attività vi si svolga e se la stessa non rappresenti un ingiustificato dispendio di risorse umane ed economiche.

(4-02447)

(21 dicembre 2009)

Risposta. – Si forniscono gli elementi valutativi acquisiti dall'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani».

Il medesimo Istituto ha precisato che: a) gli agenti patogeni di gruppo di rischio 4 sono conservati e manipolati sol nel laboratorio di biosicurezza di classe 4 e non nella banca biologica; b) i tessuti da trapianto conservati a fini medico-legali sono manipolati e conservati nella banca biologica; c) non sono state conservate e/o manipolate, finora, cellule embrio-

nali e la loro eventuale futura manipolazione, nel rispetto delle norme vigenti, avverrà comunque all'interno della cell factory (da costruire).

Tutti i materiali biologici vengono manipolati e conservati nella banca biologica in stretta osservanza di quanto prescritto dalla legislazione nazionale vigente e dalle linee guida nazionali ed internazionali sulla biosicurezza.

Ha inoltre rappresentato che all'interno della banca biologica è presente, e lo era anche all'epoca dell'ispezione del consigliere Luzzi, un laboratorio BSL3 certificato ISO 9000:2001.

Si precisa inoltre che l'attività svolta costituisce attività di *banking* e non mera collezione di campioni, come peraltro confermato dalla partecipazione dell'Istituto: a livello internazionale dalla rete europea delle biobanche (BBMRI); al corrispondente *network* nazionale, Polo di riferimento nazionale dei centri di risorse biologiche e delle biobanche, associata al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale la banca biologica dell'istituto svolge un ruolo di riferimento per l'ambito delle banche microbiologiche e per le malattie infettive.

Pertanto è da escludere che le attività svolte rientrino in quelle normalmente svolte presso un qualsiasi laboratorio.

All'interno della banca biologica dell'INMI sono archiviati (al 31 dicembre 2009) circa 250.000 campioni biologici, derivati dalla conservazione di campioni per più di 100 differenti collezioni o progetti di ricerca. Negli ultimi due anni, ossia dall'istituzione della relativa unità operativa complessa, le attività hanno avuto un incremento progressivo. Si cita, a titolo di esempio, che i progetti o collezioni attivi a fine 2007 erano 58, pertanto poco più della metà degli attuali. Il *budget* per il 2009 è stato di circa 350.000 euro.

Nella banca sono stati conservati/manipolati nel 2009 più di 20.000 nuovi campioni provenienti da attività e progetti interni. I costi sostenuti per la conservazione dei campioni già depositati e della manipolazione e conservazione di quelli archiviati nel corso del 2009 sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli da sostenere per un ipotetico utilizzo di una struttura esterna, anche facendo eventualmente ricorso a strutture private. Infatti il costo della manipolazione è stimabile mediamente in 5 euro a campione (totale 100.000 euro) e la conservazione degli stessi è stimabile in 1,50 euro/campione/anno (totale 375.000 euro). La valorizzazione complessiva delle attività ammonterebbe, pertanto, a 475.000 euro rispetto ad un costo attuale di 350.000 euro.

Nell'Istituto esiste un'unica unità operativa complessa banca biologica la quale si occupa della conservazione di campioni biologici non solo nei locali propri, ma anche presso altri locali dell'Istituto quali ad esempio i laboratori di biosicurezza. Inoltre, i singoli laboratori, diagnostici e di ricerca, hanno collezioni di campioni proprie, pertanto non riconducibili alle attività della banca. I requisiti della banca sono riconosciuti, oltre che dalle autorità regionali, anche da strutture indipendenti dall'Istituto come quelle elencate al punto precedente. Il fatto che nel documento citato

non venga qualificata negli esatti termini formali la banca biologica dipende dal contesto meramente discorsivo della citazione messa a verbale.

La riconduzione dell'unità operativa semplice microbiologia nell'ambito della disciplina di appartenenza (microbiologia e virologia) è stata da lungo tempo pianificata dall'Istituto ed ha recentemente trovato attuazione con il trasferimento della suddetta unità operativa dal Laboratorio di analisi chimico cliniche (disciplina patologia clinica) alla unità operativa complessa banca biologica (disciplina microbiologia e virologia). Questo trasferimento consente una maggiore integrazione delle attività della microbiologia, oltre che con la banca biologica, anche con l'altra unità operativa complessa nella stessa disciplina dell'Istituto, l'unità virologia, e non comporta affatto un declassamento delle attività della banca biologica. Ancor meno comporta «un ingiustificato dispendio di risorse umane ed economiche» non avendo dato luogo ad alcuna spesa aggiuntiva rispetto ai costi precedenti.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
Roccella

(29 luglio 2010)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha attribuito le relative funzioni all'Agenzia delle entrate, che le esercita tramite la società Equitalia;

Equitalia SpA è una *holding* a partecipazione statale, formata da 38 imprese, dislocate su tutto il territorio nazionale (tra esse figurano Gerit SpA e Gestline SpA) che forniscono lo stesso tipo di servizi allo Stato ed agli enti locali;

risulta all'interrogante, in base a numerose segnalazioni di cittadini, che si verificherebbero tuttora, ad opera di Gerit SpA, numerosi casi di recupero di crediti statali per la maggior parte dei casi non dovuti (cosiddette «cartelle pazze»);

in particolare sarebbero molteplici le cartelle esattoriali con cui vengono richiesti i pagamenti di multe automobilistiche non dovute e annullate dai giudici di pace, bolli auto prescritti, già pagati o non dovuti, tasse di smaltimento rifiuti richieste erroneamente ai proprietari, anziché agli affittuari, con la conseguenza che, ad oggi, sarebbero state iscritte illegittimamente migliaia di ipoteche su immobili, ganasce fiscali su auto e moto, pignoramenti di stipendi e di conti correnti bancari e postali a contribuenti che mai avevano ricevuto alcuna comunicazione;

considerato che:

Equitalia è una società per azioni che dovrebbe contribuire alla realizzazione di una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia

della riscossione, attraverso la riduzione dei costi affrontati dallo Stato e l'ottimizzazione del rapporto con il contribuente;

sul fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze» la Procura di Napoli ha avviato da tempo un'indagine per l'ipotesi di abuso d'ufficio nell'attività di riscossione, con la richiesta di interdizione dai pubblici uffici per alcuni dirigenti di Equitalia;

un caso di cosiddette «cartelle pazze» avrebbe coinvolto recentemente oltre 4.500 persone residenti nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Ferrara, le quali avrebbero ricevuto cartelle esattoriali con cui venivano loro richiesti pagamenti di somme nell'ordine delle centinaia di milioni di euro e a causa del quale Equitalia avrebbe presentato scuse ufficiali ai contribuenti coinvolti;

la sentenza 23 gennaio 2009 n. 28 della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, ha condannato Equitalia Polis (già Gestline) al pagamento di 1.465.384 euro (con rivalutazione ed interessi) affermando, tra l'altro, nelle motivazioni che: «Nessun dubbio sussiste sul fatto che il concessionario non ha affatto curato con la necessaria diligenza l'organizzazione e il funzionamento del servizio di riscossione, vigilando adeguatamente sull'attività dei dipendenti»,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda intervenire, nelle opportune sedi, per porre fine al fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze» e ristabilire la fiducia dei contribuenti italiani;

se non ritenga che i vertici di Equitalia, che hanno riconosciuto questi macroscopici errori, debbano immediatamente rassegnare le proprie dimissioni, al di là degli eventuali e auspicabili provvedimenti disciplinari;

se non ritenga, infine, necessario aprire un'inchiesta finalizzata ad acclarare eventuali responsabilità in capo ai dirigenti di Equitalia SpA e se, e quali, provvedimenti intenda assumere al fine di tutelare i cittadini contribuenti.

(4-01784)

(21 luglio 2009)

Risposta. – L'Agenzia delle entrate, d'intesa con le competenti strutture di Equitalia SpA, fa presente quanto segue.

Occorre innanzi tutto osservare che la riforma del sistema della riscossione, varata nel 2005, ha costituito un passo di rilevanza strategica anche perché, grazie al diretto coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, sono stati creati i presupposti per un governo unitario dell'azione di accertamento e di quella di riscossione, che ne costituisce il naturale compimento. Tutto ciò senza trascurare, naturalmente, l'esigenza di migliorare il rapporto con il contribuente.

La creazione del nuovo gruppo societario pubblico è stata, poi, indirizzata anche ad ottenere la riduzione dei costi del sistema, a seguito del superamento della precedente frammentazione e della creazione di economie di scala nei processi produttivi. La riforma ha prodotto effetti positivi

sia in termini di incremento di volumi della riscossione e, quindi, di contrasto all'evasione fiscale e di assolvimento spontaneo degli obblighi fiscali, sia in termini di miglioramento del servizio offerto ai cittadini e alle imprese, sia in termini di razionalizzazione dei costi.

In tal senso vanno citati gli ultimi dati pubblicati che testimoniano un costante aumento degli incassi da ruoli erariali e previdenziali, più che raddoppiati rispetto agli incassi del 2005, grazie ad un'efficace azione di contrasto all'evasione da riscossione.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare come il 21 luglio 2009 la 6ª Commissione del Senato, nell'esprimere il parere sul disegno di legge n. 1645 recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2008», abbia rilevato positivamente che «l'esercizio 2008 fa registrare, per la prima volta dopo molti anni, l'arresto del progressivo aumento della quota di residui considerati non esigibili, con la giustificazione dell'accresciuta capacità di riscossione dei ruoli a seguito della riforma del sistema di riscossione».

Molteplici, inoltre, sono state le iniziative intraprese e quelle in fase di realizzazione volte al miglioramento del servizio offerto ai cittadini e alle imprese ed all'abbattimento dei costi operativi.

Si fa riferimento, in particolare, alla razionalizzazione della rete territoriale degli sportelli; alla stipulazione di convenzioni con ordini professionali; alla redazione di un nuovo *format* della cartella di pagamento più chiaro e comprensibile, realizzato con il fattivo contributo del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, che rappresenta, all'interno del Ministero dello sviluppo economico, le 17 associazioni di consumatori riconosciute a livello nazionale, che andrà a regime con i ruoli consegnati a settembre; all'attivazione del sistema di estratto conto *online*, grazie al quale verificare immediatamente la propria eventuale posizione debitoria con gli agenti della riscossione; all'avvio del progetto di realizzazione di un numero telefonico unico che consenta il contatto diretto telefonico con gli agenti della riscossione.

Si ricorda, infine, sia l'osservanza a quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza che ha escluso la possibilità di iscrivere ipoteche al di sotto degli 8.000 euro, sia il recentissimo varo della direttiva anti-burocrazia che blocca le procedure di riscossione e le azioni esecutive in presenza di una semplice autodichiarazione del contribuente, accompagnata da documentazione idonea che comprovi la veridicità della dichiarazione stessa.

Inoltre, con comunicato stampa dell'8 giugno 2010, Equitalia ha reso nota la principale novità contenuta nella propria direttiva n. 12/2010 che, nell'ottica di migliorare il rapporto con i cittadini, porta da 15 a 60 giorni il termine per i debitori iscritti a ruolo di contestare il pignoramento presso terzi effettuato dall'agente della riscossione.

Ulteriori benefici potranno, inoltre, arrivare dall'informatizzazione degli altri enti creditori, progetto che vede Equitalia già pronta per l'implementazione di quei miglioramenti sollecitati da più parti, in particolare nelle aule parlamentari.

Con riferimento al caso, segnalato anche con particolare risalto sulla stampa locale e nazionale, dell'invio in Emilia-Romagna, nell'estate 2009, di lettere di preavviso di fermo amministrativo contenenti importi palesemente errati, l'Agenzia delle entrate fa presente che il problema è stato affrontato e risolto senza particolari problemi o aggravi per i contribuenti, a dimostrazione della buona capacità, da parte di Equitalia, di intervenire rapidamente ed efficacemente anche in presenza di situazioni di errori fisiologici. Nello specifico, ai contribuenti interessati dai preavvisi di fermo errati sono state inviate lettere di scuse, ravvisando la nullità degli invii sbagliati, anticipando l'inoltro di un nuovo preavviso con l'esatto importo delle somme da corrispondere.

In merito, poi, alla richiamata sentenza 23 gennaio 2009, n. 28, della Corte dei conti, seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, si precisa che la stessa è relativa ad un ricorso proposto dalla Gerico SpA (divenuta successivamente Gest Line SpA e, ora Equitalia Polis SpA) avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto, n. 485 del 26 giugno 2002, resa nei confronti della medesima società, a seguito di un'indagine del Servizio ispettivo del Ministero, avviata nel 1997, che aveva riscontrato talune anomalie nell'attività di riscossione.

Come è noto, l'inizio dell'operatività della nuova società di riscossione pubblica è avvenuta solo il 1° ottobre 2006 e, pertanto, la gran parte delle disfunzioni segnalate con il documento cui si risponde è da ascrivere all'attività svolta dagli ex concessionari della riscossione, soggetti privati, controllati in gran parte da istituti bancari italiani.

In virtù di quanto esposto, si ritiene che l'Agenzia delle entrate e Equitalia siano impegnate quotidianamente nell'ottica di migliorare il rapporto con il cittadino-contribuente e, conseguentemente, massimizzare i risultati in termini di adesione spontanea e di riscossione.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Viale

(2 agosto 2010)

MALAN. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il problema della stabilizzazione, ossia la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri è stato trattato e analizzato già dal 2006 con una serie di provvedimenti normativi, attraverso i quali il legislatore è intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, comma 519, prevedeva, per l'anno 2007, la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni e la legge 24 dicembre 2007, n. 244,

(legge finanziaria per il 2008), all'articolo 3, comma 93, prevedeva il collocamento in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli;

la direttiva n. 7 del 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione contemplava la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere alla stabilizzazione del personale utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell'amministrazione e il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2008, n. 44, autorizzava la stabilizzazione mediante l'assunzione a tempo indeterminato di 719 unità di personale;

a fronte di tale precisa volontà parlamentare di risolvere la situazione del personale in servizio continuativo, mediante l'assunzione a tempo indeterminato, supportata, oltretutto, da cospicui stanziamenti di fondi, ancora oggi non si è giunti ad alcun concreto risultato: tale incomprensibile ritardo provoca all'Arma dei Carabinieri, com'è logico, innumerevoli disservizi e paradossi, tanto maggiori soprattutto se si considera la particolare situazione attuale che il Paese sta attraversando, in cui la popolazione invoca una sempre maggiore sicurezza;

tale questione non riguarda solo la posizione amministrativa degli ufficiali, ma anche le loro possibilità di impiego; a fronte della loro posizione di incertezza, che dura da un anno e mezzo, detti ufficiali non possono essere impiegati per ricoprire le numerose vacanze organiche presenti nei quadri direttivi dei carabinieri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali provvedimenti di competenza ritenga opportuno adottare affinché si ponga fine a questa situazione di incertezza dovuta ad un ritardo di natura amministrativa posto in essere dal precedente Governo.

(4-00248)

(2 luglio 2008)

TORRI. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso che:

il degrado delle condizioni di sicurezza percepito da vasti settori della cittadinanza è alla base di una serie di provvedimenti assunti dal Governo, anche di recente, miranti a potenziare le capacità di contrasto contro ogni genere di attività criminale perpetrata sul territorio nazionale.;

tra le misure ricorrenti vi sono stanziamenti destinati a finanziate l'assunzione di nuovo personale destinato ad alimentare i ranghi delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

si lamenta da più parti la condizione degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri, appartenenti al secondo corso per allievo ufficiale in ferma prefissata (Aufp), congedati per fine contratto il 13 gennaio 2006 dopo aver prestato servizio in qualità di ufficiali di Pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria presso i reparti di formazione e quelli territoriali dell'Arma per un periodo complessivo pari a trenta mesi, e disoccupati da quella data;

potrebbe essere utile recuperare il patrimonio di esperienza e specializzazione maturato da questa aliquota di personale appartenente all'Arma dei Carabinieri e posto in congedo,

l'interrogante chiede di conoscere l'opinione del Governo circa l'opportunità e la possibilità di richiamare in servizio questo gruppo di ufficiali in ferma prefissata dell'Anna dei Carabinieri, appartenenti al secondo corso Aufp, congedati per fine contratto il 13 gennaio 2006, riservando a loro favore una quota dei reclutamenti aggiuntivi che i. futuri provvedimenti permetteranno di effettuare.

(4-01229)

(10 marzo 2009)

Risposta. (*) – Il Governo, fin dall'inizio del suo mandato, ha dimostrato grande sensibilità nei confronti del tema della sicurezza ed elevato senso di responsabilità nell'adottare numerosi provvedimenti e misure finalizzate ad incrementane i livelli in tutto il Paese, conseguendo importanti risultati oggettivamente riscontrabili.

In questo quadro, una delle azioni del Governo è stata indirizzata a risolvere positivamente la problematica relativa agli ufficiali in ferma prefissata (UFP) dell'Arma dei Carabinieri, al fine di assicurare la disponibilità di personale in possesso di maturata esperienza ed elevata professionalità per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Grazie anche al fattivo impegno dell'amministrazione, gli UFP dei Carabinieri appartenenti ai corsi dal 1° all'11° sono stati ammessi al servizio permanente, attraverso specifiche procedure in relazione alle diverse fattispecie.

Più precisamente per ufficiali appartenenti ai corsi dal 1° al 7° sono state applicate le procedure di stabilizzazione, essendo gli interessati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), e dall'articolo 3, comma 90, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Tali disposizioni, che definiscono una procedura speciale di assunzione nelle pubbliche amministrazioni in deroga alle modalità ordinarie del concorso pubblico, prevedono la possibilità di avviare le procedure di stabilizzazione nei seguenti quattro casi: 1) personale in servizio, al 1° gennaio 2007, da almeno tre anni, anche non continuativi; 2) personale in servizio, al 1° gennaio 2007, che consegue i tre anni di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006; 3) personale che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006; 4) personale che consegue i tre anni di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Per gli appartenenti ai corsi dall'8º all'11º non è stato possibile ricorrere alle procedure di stabilizzazione disciplinate dalle suddette disposizioni, in quanto i provvedimenti di rafferma nei loro confronti sono intervenuti dopo la data del 28 settembre 2007.

Al fine di dare anche questi ufficiali la possibilità di essere ammessi al servizio permanente, il Governo ha operato con grande incisività con l'emanazione, rispettivamente, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (articolo 6-*bis)*, e del decreto-legge n. 194 del 2009 (art. 4, comma 4).

Il provvedimento ha fatto sì che i restanti ufficiali appartenenti ai corsi dall'8º all'11º siano stati destinatari di assunzioni a tempo indeterminato, attraverso uno specifico procedimento che ha richiesto l'espletamento di un concorso conclusosi il 15 aprile 2010 con l'ammissione in servizio permanente di tutti gli aspiranti idonei.

Il Ministro della difesa
La Russa

(28 luglio 2010)

NESPOLI. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'interno.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Napoli, a mezzo di disposizione dirigenziale prot. 295 del 29 dicembre 2009, emetteva un bando relativo alla copertura, mediante progressione verticale, di 100 posti di categoria «D», I livello economico, per il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza;

tale bando, in dispregio del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, richiede il possesso dei requisiti alla partecipazione non alla data dell'indizione, bensì alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;

lo stesso bando presenta una serie di anomalie rispetto al già citato decreto del Presidente della Repubblica anche in riferimento ai punteggi minimi da ottenersi alle prove sostenute ai fini dell'ammissione al colloquio successivo;

in difformità al CCNL ed al regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, quale requisito di ammissione, è consentita la partecipazione per posti di categoria «D» al personale munito di licenza media inferiore mentre, per le progressioni dalla inferiore categoria «B» a quella «C», è invece previsto il possesso del diploma di scuola media superiore,

la pubblicazione del diario d'esame sarà effettuata, ed avrà valore di notifica, all'albo pretorio dell'ente e non già tramite il sito *Internet* del Comune, ma attraverso la rete *Intranet*, accessibile unicamente agli istruttori direttivi e non anche da parte di tutti i concorrenti di grado inferiore;

la prova selettiva, composta di due prove contestuali, non prevede una giusta penalizzazione per le risposte errate e si intenderebbe superata con il punteggio minimo di 12/20 e non quella di 14/20 sancita dal già citato decreto del Presidente della Repubblica;

anche in riferimento all'attribuzione del punteggio comparato all'anzianità di servizio ed ai titoli di studio vi è una profonda sperequazione, si tratterebbe, di fatto, di una barriera aritmetica insuperabile per i più giovani, a totale vantaggio degli anni di servizio prestati e non dei titoli di studio posseduti;

la pubblicazione della graduatoria provvisoria, avversa la quale i candidati potranno opporre ricorso, avverrà, anche questa, solo all'albo pretorio dell'ente e sulla rete *Intranet* con tutte le limitazioni della piena fruibilità già descritte,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale procedimento concorsuale indetto dal Comune di Napoli e, per quanto espresso in premessa, in considerazione delle innumerevoli e palesi illegittimità contenute nel bando, quali celeri iniziative di competenza intendano adottare affinché le procedure selettive previste siano bloccate.

(4-02590)

(21 gennaio 2010)

Risposta. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono chiarimenti circa presunte irregolarità riscontrate nell'ambito di un concorso bandito nel 2009 dal Comune di Napoli per la copertura, mediante progressione verticale, di 100 posti di categoria D per il profilo professionale di istruttore direttivo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre delimitare correttamente l'ambito delle competenze del Ministro in ordine alla vicenda prospettata dall'interrogante, posto che l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone, al comma 7, che «Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati ai commi precedenti».

Pertanto, le competenze che, nel caso specifico, residuano attengono principalmente allo svolgimento di verifiche per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica che, al riguardo, ha fornito gli elementi che di seguito si riportano.

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Nello specifico, il suddetto regolamento disciplina la procedura ordinaria prevista per l'accesso al pubblico impiego in mancanza di norme regolamentari interne, espressione, queste ultime, dell'ampia potestà in materia riconosciuta agli enti pubblici, nel rispetto delle norme generali.

Sulla base di tale asserzione, il Comune di Napoli (attraverso una relazione resa dal Servizio amministrazione delle risorse umane) ritiene che eventuali difformità tra il bando di concorso in questione ed il decreto sopra citato non configurerebbero alcuna violazione di normativa cogente, a condizione che lo stesso bando non abbia specificatamente indicato il de-

creto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 tra le fonti in base alle quali lo stesso è stato redatto o non abbia indicato la fonte endogena da cui i presupposti e i criteri di selezione hanno tratto origine.

In particolare, poi, e in riferimento ai rilievi contenuti nell'atto, il Comune, nella relazione inviata all'Ispettorato della funzione pubblica, evidenzia che: a) l'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 prevede che i requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni devono essere posseduti alla scadenza del bando; b) nessun articolo del citato decreto prevede che il punteggio minimo per essere ammessi alle prove debba essere pari a 14/20; c) la partecipazione alla progressione verticale da C a D per istruttori direttivi di vigilanza è consentita con il possesso del diploma di scuola media inferiore solo al personale assunto anteriormente alla riclassificazione nella ex sesta qualifica funzionale del profilo di agente di polizia municipale, per i quali si fa riferimento al titolo di accesso previsto dalle clausole contrattuali di cui alla normativa antecedente al contratto collettivo nazionale del lavoro 1998/2001 (si vedano i decreti del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987); d) il valore riconosciuto al requisito dell'anzianità è pari al 30 per cento del punteggio complessivo; e) la pubblicazione dei diario di esame delle procedure selettive per le progressioni verticali, essendo riservate al personale interno dell'amministrazione interessata, non può avvenire su *Internet*; il diario di esame, pertanto, sarà reso pubblico mediante iscrizione nell'albo pretorio del Comune (accessibile a tutti), oltre ad essere pubblicato sulla rete *Intranet* dell'amministrazione comunale e trasmesso, in aggiunta e al fine di raggiungere la massima divulgazione presso i dipendenti, a tutti i dirigenti dell'ente.

Nel ribadire che quanto sopra riferito rispecchia il contenuto della relazione inviata dal Comune di Napoli all'Ispettorato della funzione pubblica, si rimette altresì ogni ulteriore ed eventuale valutazione, circa i profili di illegittimità o scarsa trasparenza della procedura concorsuale in argomento, all'apprezzamento dell'autorità giurisdizionale competente.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Brunetta

(30 luglio 2010)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

le norme legislative di istituzione e organizzazione del Servizio sanitario nazionale prevedono che il Governo, su proposta del Ministro della salute, predisponga e adotti il Piano sanitario nazionale che costituisce il documento di riferimento per tutto il sistema sanitario del Paese, per tutti gli operatori sanitari in materia di organizzazione sanitaria e strumento di tutela della salute per i cittadini;

ciò è previsto in particolare all'art. 1, commi 9-11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come integrato e aggiornato dalle successive leggi in materia;

la situazione relativa all'approvazione dei Piani sanitari nazionali negli ultimi 12 anni è così riassumibile (fonte: Ministero della salute): il Piano sanitario nazionale (PSN) riferito al triennio 1998-2000 è stato pubblicato nel 1998; il PSN riferito agli anni 2001-2003 è stato pubblicato nel 2001; il PSN riferito agli anni 2003-2005 è stato pubblicato nel 2003; il PSN riferito agli anni 2006-2008 è stato pubblicato nel 2006;

secondo l'art. 1, comma 9, il Piano sanitario nazionale 2009-2011 sarebbe dovuto essere predisposto entro il mese di novembre 2008 ed entrare in vigore per il 2009;

ad oggi non risulta predisposto ed adottato alcun Piano sanitario nazionale per il triennio 2009-2011;

l'intero sistema sanitario del Paese è privo di questo importantissimo riferimento di politica sanitaria e di salute,

si chiede di sapere:

quali siano i gravissimi impedimenti per i quali il Ministro in indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Governo nel suo complesso consentono che permanga in questa grave situazione di «illegalità» determinata dall'assenza del Piano sanitario nazionale;

per quali motivi il Ministro non abbia sentito il dovere di dare comunicazione al Parlamento di come intende risolvere, dopo averla determinata, questa gravissima situazione che porta danno all'intero sistema sanitario nazionale ed indebolisce fortemente ogni possibile politica di tutela della salute dei cittadini.

(4-02808)

(3 marzo 2010)

Risposta. – Si risponde a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 79, comma 1-*bis*, prevede: «per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano». Tale intesa è in seguito slittata, su istanza delle Regioni, all'anno 2009, nel corso del quale si è ritenuto opportuno attendere l'approvazione del nuovo patto per la salute, avvenuta in data 3 dicembre 2009.

L'incertezza del quadro finanziario in materia sanitaria, conseguenza dell'alternarsi delle vicende sopra esposte, ha inevitabilmente prodotto il ritardo riferito nell'interrogazione, in quanto la predisposizione di tale documento è necessariamente legata alla definizione di alcuni fattori economico-finanziari della spesa sanitaria.

Considerata l'approvazione del patto per la salute, il Ministro ha formalmente richiesto alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni l'inserimento della questione nella comunicazione relativa all'ordine del giorno (punto 14 – riunione del 29 aprile 2010), al fine di presentare una proposta di linee generali per il nuovo Piano sanitario nazionale.

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 29 aprile 2010, ha sancito l'intesa, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2010.

Il Ministro della salute
Fazio

(30 luglio 2010)

€ 4,00